



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA
 Borgo Scroffa, 2 - 36100 Vicenza

Ai Dirigenti Scolastici
 delle Scuole Statali, Paritarie e Comunali

LORO SEDI

e, p.c.

Ai Direttori dei Servizi Sociali

- Azienda ULSS 7 Pedemontana
- Azienda ULSS 8 Berica

Al Presidio Riabilitativo Nostra Famiglia
 Al Presidio Riabilitativo Villa Maria
 All' Amministrazione Provinciale Di Vicenza

Oggetto: Trattenimento e conseguente permanenza alla scuola dell'infanzia di bambini con disabilità nell'età dell'obbligo scolastico a.s. 2017/2018.

Si ricorda che la **C.M. 10 del 15 novembre 2016**, conferma l'**obbligo** per i genitori di **iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2017**. In questa fase non sono, quindi, consentite le iscrizioni degli alunni con **disabilità oltre il sesto anno di età nella scuola dell'infanzia, statale, paritaria o comunale**.

L'**eventuale permanenza** alla scuola dell'infanzia oltre il sesto anno di età:

- è da considerarsi per gli **alunni con disabilità del tutto eccezionale** e **comunque non dev'essere superiore ad un anno scolastico**;
- **va sostenuta da una progettualità condivisa tra la scuola dell'infanzia richiedente la permanenza e quella della primaria di iscrizione obbligatoria, la famiglia e i servizi**;
- è descritta dal Gruppo di Lavoro Operativo (GLHO, art.15 c.2 L.104/92) nella sua articolazione in fase di progettazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) del bambino di inizio anno scolastico ed è conseguente alle osservazioni presenti nel Profilo Dinamico Funzionale obbligatoriamente aggiornato al termine della scuola dell'infanzia (L.104/92, art.12, comma 8)
- è confermata dal GLHO nell'incontro di verifica del Piano Educativo Individualizzato di fine anno scolastico.

La scelta di procedere al **trattenimento e conseguente permanenza alla scuola dell'infanzia**, può essere presa in considerazione e autorizzata dalle **SS.LL. (scuola infanzia di richiesta trattenimento e scuola primaria di obbligo iscrizione classe prima)**, a condizione che siano presenti i seguenti **documenti depositati agli atti della scuola**:

- **richiesta motivata della famiglia**;
- **certificazione dei Servizi** che dichiari la previsione **circostanziata, motivata e documentata** di un guadagno specifico nell'apprendimento e nell'evoluzione del soggetto se trattenuto nella scuola dell'infanzia e, per contro, una corrispondente previsione sul mancato guadagno e la problematicità dell'evoluzione nel caso di passaggio alla scuola primaria;
- **verbale del GLHO di verifica PEI** con esplicitate le motivazioni alla richiesta di trattenimento e permanenza;
- **dettagliate relazioni da parte delle scuole, di obbligo di iscrizione e di richiesta di trattenimento** con specificati:

- le difficoltà e vincoli educativi e didattici interconnessi all'inserimento dell'alunno nella classe prima della scuola primaria che l'istituzione scolastica sia impossibilitata a superare, **a cura del Dirigente Scolastico della scuola di obbligo iscrizione;**
- relativi progetti specifici in cui siano minuziosamente elencati e illustrati gli interventi educativi e didattici che si intendono mettere in atto nel prossimo anno scolastico con precisati i vantaggi derivanti per l'alunno e la loro effettiva modalità di misurazione, a cura **dei docenti della scuola dell'infanzia e firmata dal Dirigente scolastico o Responsabile Legale;**
- **delibera del Collegio dei Docenti**, della scuola di richiesta permanenza e di iscrizione obbligatoria alla classe prima, che approvi il progetto di permanenza, valutando attentamente soprattutto la stabilità del contesto scolastico, inteso come possibilità di mantenere uno stretto legame con il gruppo di appartenenza.

Nell'attuazione della normativa vigente è opportuno considerare quanto segue:

- La **Legge 104/92** ribadisce che *l'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap* (art. 12 c. 4); non esistono, pertanto, condizioni strutturali o professionali, che possano precludere l'accesso alla scuola primaria degli alunni con disabilità. Le istituzioni scolastiche, quindi, nella loro autonomia funzionale e flessibilità organizzativa, devono predisporre le condizioni e le attività utili al raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni (Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità).
- La **Legge 53/2003** ribadisce che:
 - *la scuola dell'infanzia realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria;*
 - *alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni* (art. 2 comma f);

La scuola dell'infanzia, pur avendo indiscutibile importanza propedeutica nell'acquisizione dei prerequisiti per l'accesso alla scuola primaria, secondo le norme vigenti non riveste carattere di obbligatorietà ma ha il dovere di predisporre quanto possibile per lo sviluppo di un percorso del bambino.

- Il **Protocollo di Intesa per la definizione degli interventi a favore dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità nella provincia di Vicenza (2009)** definisce *possibili verifiche intermedie, in particolare in caso di significativi cambiamenti o evoluzioni a medio termine nettamente difformi rispetto alle previsioni* (art.4.4); ciò rende possibile alla scuola, in qualsiasi momento dell'anno, di provvedere alla rimodulazione del progetto inclusivo per favorire la condivisione del percorso scolastico dell'alunno con disabilità con i suoi compagni-coetanei.

In sostanza, il trattenimento nella scuola dell'infanzia per bambini che l'abbiano frequentata con continuità e secondo la prevista progettazione didattica elaborata dall'istituzione formativa, si configura, di norma, oggettivamente come un manifesto insuccesso educativo. Tale trattenimento comporta un ritardo increscioso nell'ingresso in un ambiente formativo di apprendimento che, per vocazione e per definizione, "concorre con altre istituzioni:

- alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza;
- cura l'accesso facilitato per gli alunni con disabilità;
- previene l'evasione dall'obbligo scolastico e contrasta la dispersione" (dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012).

Si presenta come una dichiarazione di inadeguatezza da parte dell'istituzione scolastica a svolgere appieno il proprio compito di accoglienza e di inclusione, che non prevede condizioni prelie e limitazioni.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

Le **SS.LL.** delle scuole statali, paritarie di obbligo di iscrizione alla classe prima della scuola primaria, se alla luce di quanto sopra esposto, **ritengono ugualmente di avallare la permanenza alla scuola dell'infanzia per specifici alunni con disabilità in compimento del sesto anno d'età e regolare frequenza triennale della scuola d'infanzia**, perché la scuola primaria non ha ancora raggiunto adeguati standard inclusivi per predisporre un idoneo progetto educativo, consapevoli anche che la proposta di permanenza alla scuola dell'infanzia ha come ulteriore conseguenza un aggravio di spesa in riferimento al percorso complessivo di studi dell'alunno e che questa comporta una deroga all'obbligo scolastico:

1. **invieranno a questo Ufficio le relazioni richieste al punto n.3** secondo le norme indicate per la protezione dei dati personali e sensibili (G.U. 13 luglio 2007, n. 161) **entro e non oltre il 31 Maggio 2017**; tali documentazioni saranno oggetto di una nostra attenta disamina, verifica e controllo nell'ambito dei compiti di vigilanza assegnati dalle norme vigenti, nonché **di valutazione che sarà notificata dal nostro Ufficio entro il 19 giugno 2017**;
2. **notificheranno a questo Ufficio la permanenza alla scuola dell'infanzia/iscrizione alla scuola primaria dell'alunno/degli alunni con disabilità in compimento del sesto anno d'età entro e non oltre il 24 giugno 2017 per poter procedere alla definizione dell'organico di sostegno a.s. 2017/18.**

I documenti di cui ai sopradescritti punti 1 e 2 devono essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica:

uspvi@postacert.istruzione.it

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dr. Giorgio Corà

a) Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.

Responsabile del procedimento: Claudia Munaro
tel. 0444/251119/ email: claudia.munaro@istruzioneevicenza.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA
Borgo Scroffa, 2 - 36100 Vicenza